

COMUNE DI MONZA
DIREZIONE GENERALE
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
SUPPORTO AL CONTRATTO DI QUARTIERE CANTALUPO NELLE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE,
COINVOLGIMENTO DEGLI INTERLOCUTORI E RENDICONTAZIONE SOCIALE

ART. 1 - L'AMBITO DI RIFERIMENTO - IL CONTRATTO DI QUARTIERE CANTALUPO

Il Contratto di Quartiere "Cantalupo" è un progetto integrato di riqualificazione urbana, che propone l'attivazione e interazione dei seguenti tre assi:

▪ **Asse 1 Edilizia residenziale, infrastrutture e sostenibilità energetica**

L'Asse 1 prevede l'incremento dei servizi abitativi ERP anche con l'edificazione di nuovi edifici.

▪ **Asse 2 Coesione sociale**

All'interno dell'asse 2 sono state progettate azioni specifiche a sostegno di tre target principali di popolazione: bambini, giovani coppie e anziani.

▪ **Asse 3 Sicurezza**

All'interno dell'asse 3 sono state previste azioni in ambito educativo e sul territorio.

Il Contratto di Quartiere "Cantalupo" vede un partenariato strutturato in un'ATS (Associazione Temporanea di Scopo) costituito da:

- Comune di Monza (capofila);
- ALER Monza e Brianza;
- Monza 2000 Cooperativa Sociale;
- Associazione Mosaico Interculturale;
- ASL Monza e Brianza.

Per la realizzazione di quanto sopra descritto sono state previste due specifiche strutture: la Struttura tecnica Permanente (Tavolo di Coordinamento) e il Laboratorio di Quartiere.

La prima rappresenta la struttura tecnico operativa del progetto ed è costituita dai referenti dei diversi assi, per ogni singolo componente dell'ATS, da operatori tecnici, amministrativi e sociali, mantiene anche i rapporti con la Regione Lombardia per quanto riguarda segnalazioni e rendiconti, inoltre segue l'andamento dei lavori edili e non. Il Laboratorio di Quartiere, ad oggi già attivo, ha il ruolo di informare, ascoltare, coordinare e accompagnare gli abitanti nelle diverse attività del Contratto di Quartiere oltre che coordinare alcune delle attività sociali dell'asse 2, pertanto ha una vocazione più sociale.

Il coordinamento complessivo delle strutture e dei componenti l'ATS è esercitato dal Direttore del Contratto.

Al fine di assicurare le informazioni necessarie alla redazione dell'offerta, prima della presentazione della stessa, gli interessati dovranno obbligatoriamente ritirare, presso la Direzione Generale del Comune di Monza, il seguente materiale:

- Stralcio del Regolamento di mandato dell'ATS;
- Cronoprogramma del Contratto di Quartiere;
- Relazione generale sintetica, descrittiva dei contenuti del Contratto di Quartiere
- Relazione descrittiva delle modalità di assegnazione degli alloggi ERP.

ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'oggetto dell'appalto è costituito dal supporto al Comune di Monza per la realizzazione del Contratto di Quartiere Cantalupo, in una logica di *accountability*, nelle attività di comunicazione, coinvolgimento degli interlocutori e rendicontazione sociale, rivolte alle istituzioni ed ai soggetti pubblici e privati con cui il Comune interagisce, ai residenti ed alla collettività, con l'obiettivo di rendere consapevoli e partecipi delle scelte dell'Amministrazione i destinatari degli interventi previsti.

ART. 3 - DESCRIZIONE DELL' OGGETTO DELL'APPALTO

In particolare, dovranno essere garantite le seguenti attività:

1. *Analisi dei bisogni e delle attese dei residenti del quartiere.*

L'aggiudicatario, attraverso la rielaborazione dei dati già emersi e la conduzione di un'analisi finalizzata a rilevare le caratteristiche, le aspettative e le esigenze della popolazione del Quartiere, in funzione degli interventi da realizzare, dovrà produrre e presentare al Tavolo di Coordinamento una relazione circa gli esiti di tale indagine.

2. *Supporto all'attuazione dei programmi operativi del Contratto di Quartiere.*

L'aggiudicatario dovrà supportare il Tavolo di Coordinamento e il Laboratorio di Quartiere nella valutazione di coerenza tra gli obiettivi strategici e interventi previsti e le aspettative/bisogni emersi, e nella individuazione di un sistema di indicatori utili al monitoraggio del grado di raggiungimento degli obiettivi, garantendo la propria presenza a tutti gli incontri che verranno organizzati dal Tavolo di Coordinamento e dal Laboratorio di Quartiere.

3. *Stakeholder engagement e piano di comunicazione*

L'aggiudicatario dovrà predisporre e sviluppare un piano di comunicazione del progetto, individuando ed attivando gli strumenti ed i momenti di comunicazione necessari al coinvolgimento degli stakeholders. Dovrà avviare e sostenere, a proprie spese e con propri mezzi, tutte le iniziative comunicative e di coinvolgimento previste, ivi compresa, ove necessario, la predisposizione di tutto il materiale necessario (stampe, opuscoli, cartellonistica, ...) e degli eventuali strumenti di comunicazione/informazione (invio sms, e-mail...), nonché il controllo diretto sulle iniziative sviluppate.

4. *Supporto allo sviluppo e alle attività del Laboratorio di Quartiere.*

L'aggiudicatario dovrà supportare il Laboratorio di Quartiere, garantendo il proprio contributo alle iniziative da esso promosse, allo scopo di consolidarne il ruolo e la visibilità, e partecipando a tutti gli incontri che verranno organizzati dal Laboratorio di Quartiere.

ART. 4 - ENTITÀ DELL'APPALTO

L'importo complessivo dell'appalto è pari a €.115.000,00, IVA esclusa.

ART. 5- DURATA

La durata prevista per l'appalto è di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data indicata nella lettera di comunicazione di inizio del servizio (decorrenza presunta 01.07.2011, indipendentemente dalla data di formale stipulazione del contratto).

Dalla predetta data decorreranno tutti gli oneri e gli adempimenti a carico della Ditta Aggiudicataria.

Alla scadenza del contratto il rapporto si intende cessato senza bisogno di alcuna disdetta di una delle parti. In nessun caso il presente contratto potrà essere tacitamente rinnovato.

L'Amministrazione Comunale, sulla base di oggettive e motivate esigenze di servizio, si riserva la facoltà di affidare all'aggiudicatario, secondo le modalità di cui all'articolo 57, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 163/2006, nuove prestazioni analoghe a quelle di cui al presente capitolato, per un importo massimo pari ad €. 50.000,00, connesse a eventuali necessità di ulteriori analisi, approfondimenti o iniziative di comunicazione e coinvolgimento nell'ambito del Contratto di Quartiere Cantalupo o funzionali alla efficace realizzazione del Contratto di Quartiere stesso.

Tale facoltà potrà essere esercitata previa formale comunicazione che dovrà pervenire al contraente secondo le modalità previste dalla predetta normativa.

L'eventuale esercizio dell'opzione ex articolo 57, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 163/2006 dovrà avvenire alle stesse condizioni di cui al contratto iniziale.

ART. 6 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

L'aggiudicatario è tenuto a provvedere in modo diligente e costante al miglior funzionamento del servizio. Ha l'obbligo di organizzare il servizio con capitali, mezzi, personale ed organizzazione a proprio rischio, nel rispetto delle norme vigenti in materia e, comunque, nel rispetto delle norme di cui al presente Capitolato, di tutte le disposizioni di legge relative alle entrate oggetto dell'affidamento, nonché delle disposizioni contenute nei relativi Regolamenti Comunali, nei provvedimenti approvati o assunti dagli Organi di Governo e/o di gestione dell'Ente.

Nell'ambito dell'autonomia organizzativa, la società aggiudicataria dovrà predisporre e svolgere ogni attività ritenuta necessaria per conseguire i migliori risultati possibili previa intesa col responsabile del servizio.

L'aggiudicatario dovrà in ogni caso provvedere, pena decadenza, entro 15 giorni consecutivi dalla comunicazione di affidamento del servizio, all'attivazione di tutti i servizi necessari alla facilitazione delle comunicazioni (telefono, fax, posta elettronica, anche certificata) con il Comune di Monza.

L'Amministrazione Comunale, prima di procedere alla stipulazione del contratto, si riserva la facoltà di predisporre controlli per verificare il rispetto di quanto richiesto.

Il nominativo del Responsabile delle attività del presente capitolato, il quale dovrà assicurare la propria disponibilità in funzione delle esigenze del Direttore del Contratto di Quartiere, dovrà essere comunicato entro 15 giorni consecutivi dalla comunicazione di affidamento del servizio.

ART. 7 - VIGILANZA E CONTROLLO

Per le attività espletate, la ditta aggiudicataria è tenuta a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, statistici e tecnici che il Comune riterrà opportuno eseguire o fare eseguire ed a fornire al Comune stesso tutte le notizie ed i dati che le saranno richiesti, nei termini stabiliti dallo stesso richiedente.

Il soggetto aggiudicatario, durante lo svolgimento delle attività previste, dovrà tener conto di osservazioni, chiarimenti, suggerimenti e richieste, formulate dall'Amministrazione e, all'occorrenza, apportare le necessarie integrazioni, senza che ciò possa comportare alcun aumento dei compensi stabiliti per l'espletamento dell'incarico conferito.

Il Comune ha il potere di procedere, a mezzo di propri organi, ad ogni forma di controllo e di esame degli atti predisposti dall'aggiudicatario nello svolgimento delle attività previste dal presente capitolato. La ditta dovrà tenersi a disposizione degli uffici comunali per ogni controllo ritenuto opportuno.

Per i controlli l'aggiudicatario dovrà mettere a disposizione tutta la documentazione richiesta.

Le spese relative ai controlli del presente articolo sono a carico del Comune.

ART. 8 - PERSONALE

L'aggiudicatario dovrà osservare per tutta la durata del servizio nei riguardi dei propri dipendenti, e, se costituita sotto forma di società cooperativa, anche nei confronti dei soci-lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro.

L'aggiudicatario dovrà, altresì, applicare nei confronti dei propri dipendenti, e se costituita in forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci - lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal relativo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto dalle Organizzazioni Imprenditoriali e dei Lavoratori comparativamente più rappresentative, anche se non sia aderente alle Organizzazioni che lo hanno sottoscritto e indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, nonché un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello risultante dagli accordi integrativi locali in quanto applicabili.

L'aggiudicatario si obbliga altresì ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti, in relazione all'ubicazione del servizio,

fatta salva la possibilità dell'accentramento contributivo autorizzato dai rispettivi istituti, che dovrà essere debitamente comprovato, qualora richiesto.

Qualora l'Amministrazione Contraente riscontrasse, o le venissero denunciate da parte dell'Ispettorato del Lavoro, inadempienze dell'aggiudicatario in ordine al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ed al pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto al servizio appaltato, compresi i soci - lavoratori, se trattasi di società cooperativa, ed al rispetto delle disposizioni degli Istituti previdenziali per contributi e premi obbligatori, la predetta procederà, oltre alle segnalazioni agli organi interessati, all'applicazione di una penalità di € 3.500,00 per ogni 5 giorni consecutivi di inadempienza del presente capitolato ed assegnerà all'aggiudicatario il termine massimo di 20 (venti) giorni consecutivi entro il quale deve procedere alla regolarizzazione della sua posizione.

Nel caso in cui l'impresa non adempia entro il suddetto termine, l'ente, previa ulteriore diffida ad adempiere, procederà alla risoluzione del contratto per colpa della medesima e destinerà quota parte della cauzione al soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge, di contratto ed accordi collettivi, dal personale e dagli Istituti previdenziali.

L'Amministrazione si riserva inoltre il diritto di comunicare agli Enti interessati (Ispettorato del Lavoro, INAIL, INPS) l'avvenuta aggiudicazione del presente servizio nonché di richiedere ai predetti Enti la dichiarazione dell'osservanza degli obblighi e la soddisfazione dei relativi oneri.

Non è stato predisposto il DUVRI in quanto, nelle attività oggetto dell'appalto, non sono state riscontrate interferenze per le quali occorra adottare misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre al minimo i rischi. Gli oneri relativi risultano, pertanto, pari a zero in quanto non sussistono rischi interferenti da valutare; restano, tuttavia, immutati gli obblighi a carico delle parti in merito all'attuazione delle misure a garantire la sicurezza sul lavoro.

La società è sempre responsabile civilmente delle operazioni eseguite dai suoi dipendenti. È altresì responsabile civilmente e penalmente degli infortuni e danni occorsi al personale durante lo svolgimento del servizio o subiti da terzi per causa dello stesso, e solleva fin d'ora il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità relativa agli infortuni e danni predetti.

Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra l'aggiudicatario e i suoi dipendenti o incaricati, sicché nessun diritto potrà essere fatto valere verso l'Amministrazione Comunale.

Nessuna somma aggiuntiva è riconosciuta per maggiori oneri che dovessero intervenire nel periodo di vigenza del contratto.

ART. 9 - ESECUZIONE D'UFFICIO

In caso di interruzione in tutto o in parte del servizio, qualunque sia la causa, anche di forza maggiore, l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di provvedere direttamente alla gestione del servizio stesso sino a quando saranno cessate le cause che hanno determinato tale circostanza, avvalendosi eventualmente anche dell'organizzazione della ditta, ferme restando tutte le responsabilità a suo carico derivanti dall'interruzione del servizio medesimo.

Tutte le spese ed i rischi derivanti dall'esecuzione di cui al presente comma rimarranno a completo carico dell'aggiudicatario.

ART. 10 - ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELL'AFFIDAMENTO

È fatto divieto all'aggiudicatario di eseguire prestazioni per conto dell'Amministrazione successivamente alla scadenza dell'affidamento.

ART. 11 - PAGAMENTI

Le fatture dovranno essere emesse trimestralmente e accompagnate da una distinta con la descrizione e la quantificazione delle prestazioni effettuate.

La liquidazione delle suddette fatture avverrà di norma entro 90 giorni dal ricevimento delle stesse.

Tutte le transazioni finanziarie relative al presente contratto avverranno esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale o con altro strumento idoneo a consentire la tracciabilità delle stesse, con registrazione su conto corrente, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010. Lo

stesso avverrà anche nel caso di subappalto, se previsto, nonché con riguardo a tutte le transazioni finanziarie a qualunque titolo attinenti al presente contratto.

La mancata osservanza di quanto sopra comporterà l'immediata risoluzione di diritto del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 del Codice Civile.

ART. 12 - ASSICURAZIONI

Per tutte le attività di cui al presente capitolato e comunque connesse alla conduzione del servizio la Ditta aggiudicataria, anteriormente alla stipula del contratto, dovrà dare dimostrazione di essere provvista di una polizza assicurativa, totalmente esente da franchigia e di durata corrispondente a quella del servizio, per la responsabilità civile per danni e per i rischi che possano derivare dall'esecuzione dello stesso, con un massimale non inferiore a €. 3.000.000,00 per ogni sinistro.

La polizza assicurativa dovrà riguardare specificamente la responsabilità civile verso terzi, incluso il Committente, per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione del servizio e per ogni danno anche se qui non menzionato. La polizza suddetta dovrà essere esibita in copia al Comune di Monza entro 15 giorni consecutivi dalla comunicazione di affidamento del servizio. Parimenti le quietanze di rinnovo dovranno essere consegnate al predetto servizio alle successive scadenze anniversarie. Eventuali successive variazioni dovranno essere comunicate alla Stazione appaltante e preventivamente accettate dalla stessa.

In alternativa alla stipulazione della polizza come sopra riportato, l'aggiudicatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC già attivata, avente le stesse caratteristiche sopra indicate. In tal caso si dovrà produrre una appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto di questa Amministrazione.

L'aggiudicataria, essendo responsabile di qualsiasi danno, incidente e/o inconveniente causato in connessione alla conduzione dell'appalto, manleva comunque il Comune di Monza da ogni responsabilità diretta e/o indiretta sia civile, sia penale, sia amministrativa.

Anteriormente alla stipula del contratto l'Appaltatore dovrà costituire, pena la decadenza dall'aggiudicazione, cauzione definitiva, secondo quanto previsto dall'art.113 del D.Lgs. 163/2006, in ragione del 10% dell'importo contrattuale al netto degli oneri fiscali risultante dall'aggiudicazione, a garanzia dell'osservanza delle obbligazioni assunte e del pagamento delle penali eventualmente comminate.

Nel caso dovessero essere operati prelevamenti per eventuali inadempienze, esso dovrà essere reintegrato, pena decadenza, entro quindici giorni consecutivi dal ricevimento da parte dell'Appaltatore di apposita comunicazione da parte del Committente.

La cauzione resterà vincolata fino all'emissione del certificato finale di regolare e corretta esecuzione del servizio redatto alla scadenza dell'appalto da parte del Responsabile del Procedimento. Per i servizi entro i limiti del quinto in più dell'importo di appalto non è richiesta l'integrazione della cauzione.

Il deposito cauzionale definitivo potrà essere costituito alternativamente da:

- a) fideiussione bancaria, rilasciata da Aziende di Credito di cui al Dlgs n. 385/1993 e successive modificazioni e/o integrazioni, contenente, a pena d'esclusione, le seguenti clausole:
 - che il fideiussore si impegna ad effettuare, dietro semplice richiesta della stazione appaltante, il versamento della somma dovuta, entro il termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta suddetta; superato infruttuosamente tale termine, dovranno essere corrisposti gli interessi pari al tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema, fissato periodicamente dal Consiglio Direttivo della BCE (già "TUR"), tempo per tempo vigente, maggiorato di 2 (due) punti;
 - l'esclusione del beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c. ;
 - l'esclusione della decadenza di cui all'art. 1957 c.c.;
 - l'inefficacia nei confronti dell'Ente garantito dell'omesso versamento dei premi.
- b) fideiussione bancaria, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del Dlgs n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, e successive modificazioni e/o integrazioni, contenente, a pena d'esclusione, le clausole di cui alla lett. a).

In caso di irregolarità delle dichiarazioni sopra indicate, l'Ente inviterà la ditta interessata a regolarizzarle fissando un termine congruo; qualora la ditta non abbia provveduto entro il detto termine e non abbia addotto valide giustificazioni, si procederà ad escluderla dall'assegnazione. In tal caso alla ditta saranno addebitate le spese sostenute dall'Ente per l'affidamento dell'appalto a terzi.

ART. 13 - PENALITÀ

In caso di violazione degli obblighi contrattualmente assunti, l'Amministrazione Comunale applicherà una penale da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 5.000,00, in funzione della gravità e della durata dell'inadempimento.

Il Comune applicherà le penalità di cui ai precedenti punti mediante notifica all'aggiudicatario ad opera del Direttore Generale, previa contestazione degli addebiti al medesimo, il quale dovrà presentare le proprie osservazioni entro e non oltre i successivi dieci giorni consecutivi, salvi gli eventuali provvedimenti di risoluzione contrattuale.

Il Comune procederà al recupero delle penalità accertate mediante ritenuta diretta sulla cauzione depositata dall'aggiudicatario.

Qualora dal mancato rispetto di quanto esposto derivi all'Amministrazione ulteriore danno, resta salva l'azione di risarcimento ai sensi dell'art. 1382 del Codice Civile.

ART. 14 - CAUSE DI RISOLUZIONE

L'inosservanza degli obblighi concernenti il personale determina l'immediata risoluzione del contratto con trattenuta della cauzione definitiva quale penale.

L'Amministrazione potrà inoltre procedere alla risoluzione anticipata del contratto nelle seguenti ipotesi:

- a) mancato rispetto di quanto previsto dal presente capitolato, fatta salva l'applicazione delle penalità di cui al precedente articolo 13;
- b) grave ovvero ripetuta negligenza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali, fatta salva l'applicazione delle penalità di cui al precedente articolo 13;
- c) nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della ditta aggiudicataria;
- d) cessione del contratto e subappalto, ammesso esclusivamente per lo svolgimento di attività marginali ed accessorie;
- e) qualora il servizio venisse sospeso o interrotto per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore, fatta salva l'applicazione delle penalità di cui al precedente articolo 13;
- f) nel caso di violazione delle norme di cui alla legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente servizio.

Nei casi di cui alle precedenti lettere a), b) ed e) dopo la diffida, formulata con apposita nota separata, delle inadempienze contrattuali, qualora l'aggiudicataria non provveda, entro e non oltre il termine di tre giorni consecutivi dalla relativa comunicazione fattagli pervenire (anche via fax), a sanare le medesime, l'Amministrazione Comunale provvederà alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1454 del Codice Civile.

Nelle fattispecie di cui alle precedenti lettere c, d) e f) il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile.

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto per le motivazioni sopra riportate, l'appaltatore, oltre all'immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali il Committente dovrà andare incontro per l'affidamento a terzi del rimanente periodo contrattuale.

ART. 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Per la ditta contraente è vietata la cessione, anche parziale, del contratto, a pena di nullità ai sensi dell'articolo 118 del Dlgs n. 163/2006. Si applica l'art. 116 del Dlgs n. 163/2006 nei casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione societaria.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di cessione del contratto in caso di trasferimento di funzioni mediante creazione di Istituzioni, Fondazioni, Società a partecipazione comunale per i quali la prestazione di che trattasi rientri negli scopi di costituzione. Considerata la particolare natura delle attività, la società affidataria è obbligata ad eseguire direttamente gli obblighi contrattualmente assunti, con possibilità di subappalto limitatamente allo svolgimento di attività marginali ed accessorie, pena la decadenza dell'affidamento e lo scioglimento del contratto senza altre formalità che quella di dimostrare l'esistenza dell'evento.

ART. 16 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

L'Impresa si impegna a mantenere piena riservatezza delle informazioni di cui verrà a conoscenza nello svolgimento del servizio.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 e 13 del Dlgs n. 196 del 2003 sul trattamento dei dati personali, si forniscono le informazioni di seguito indicate:

a) I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura disciplinata dalla legge per l'affidamento di appalti e servizi;

b) I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:

- al personale dipendente dell'Amministrazione, responsabile del procedimento o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio;
- ad altri soggetti pubblici, in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali;
- a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o regolamento.

c) Il trattamento dei dati avverrà con strumenti prevalentemente informatici, e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante:

- verifiche dei dati contenuti nelle dichiarazioni con altri dati in possesso del Comune di Monza;
- verifiche dei dati contenuti nelle dichiarazioni con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio ecc.)

d) Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Monza che può avvalersi di soggetti nominati "responsabili."

e) I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del Dlgs n. 196/2003.

f) Il Comune di Monza, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i dati personali.

ART. 17 - SPESE, IMPOSTE E TASSE

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di contratto, quelle di bollo, di registro, di quietanza, i diritti fissi di segreteria e scritturazione, le spese per il numero di copie del contratto che saranno necessarie, nonché ogni altra allo stesso accessoria e conseguente.

Sono altresì a carico dell'appaltatore ogni tassa, imposta, ecc., presente e futura esclusa l'IVA per la quale l'Aggiudicatario avrà diritto di rivalsa a norma di legge.

ART. 18 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE

In caso di fallimento dell'appaltatore, si applica quanto previsto al precedente art. 14, lettera c).

Per quanto concerne i Raggruppamenti Temporanei di imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una delle imprese mandanti si applica disciplina dell'art. 37, commi 18 e 19, del Dlgs n. 163/2006.

ART. 19 - DOMICILIO LEGALE E FORO COMPETENTE

Le parti eleggono domicilio come segue:

- l'affidataria presso la propria Sede sita in _____ via _____;
- il Comune di Monza presso la propria sede in Monza, piazza Trento e Trieste.

Tutte le controversie in relazione alla validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione del presente contratto o al medesimo connesse saranno sottoposte ad un tentativo di mediazione, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 239 e 240 del D.Lgs n. 163/2006.

Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale. In caso di fallimento del tentativo di mediazione, le controversie verranno deferite al giudice del luogo in cui è sorta l'obbligazione, fatta salva la previsione di cui all'art. 244 del D.Lgs n. 163/2006.

ART. 20 - RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Il servizio dovrà essere eseguito con osservanza di quanto previsto:

- dal presente capitolato;
- dal disciplinare di gara;
- dal regolamento dei contratti del comune di Monza;
- dal Dlgs n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- dal R.D. 827/24;
- dal Codice Civile;
- da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia.